



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4982 del 2023, proposto da Caccaviello Antonio Michele, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco de Beaumont e Maria Ludovica de Beaumont, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Astura, n. 2/b, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Commissione Interministeriale Ripam, Associazione FORMEZ PA;
- FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio

***nei confronti***

Ezio Conte, Francesca Margherita Bernardo, Domenico Samele, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

nei limiti dell'interesse del ricorrente

- dell'Avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia il 2 marzo 2023 "Assunzione nell'organizzazione giudiziaria di n. 540 unità nel profilo di Funzionario giudiziario, mediante scorrimento della graduatoria idonei relativa al concorso pubblico per la copertura di 2.133 posti elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni - concorso RIPAM bandito dalla Funzione Pubblica, in virtù del D.P.C.M. 22 luglio 2022, il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione con inquadramento nel profilo di Funzionario giudiziario, area Funzionari, prima fascia retributiva";

- dell'avviso del 16 marzo 2023 pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia contenente l'assegnazione delle sedi "Assunzione di n. 540 unità mediante scorrimento graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 - G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 60 del 30 luglio 2021)";

- della comunicazione a mezzo mail del 3 marzo 2023 con cui il Ministero della Giustizia avvisava che ai fini della scelta della sede "in ordine all'eventuale possesso dei benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificamente in relazione all'art. 21, comma 1, nonché all'art. 33 comma 6 della medesima legge" il

beneficio poteva essere concesso solo per disabilità del figlio minore;

- della comunicazione a mezzo pec del 17 marzo 2023 del Ministero della Giustizia con cui si riscontrava la diffida del 16 marzo 2023 e si ribadiva che per la scelta della sede valevano solo invalidità personali e di figli minori;

- dell'Avviso del 20 marzo 2023 pubblicato in pari data sul sito del Ministero della Giustizia contenente l'elenco delle sedi e degli uffici assegnati ai candidati assunti con P.D.G. n. 3999.ID del 2 marzo 2023, come successivamente integrato e rettificato dal P.D.G. n. 4103.ID del 6 marzo 2023, che hanno ottenuto, a seguito della scelta sulla piattaforma informatica, una delle sedi indicate come di preferenza con cui il Ricorrente veniva assegnato presso la Procura della Repubblica di Rovigo e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto, adottato nella giornata di ieri, con il quale è stata respinta l'istanza ex art. 56 c.p.a. dal ricorrente presentata;

Vista l'ulteriore richiesta, dalla stessa parte pure ieri presentata (ore 18:47), con la quale viene nuovamente chiesto adottarsi decreto *inaudita altera parte*, in quanto:

- la madre del ricorrente è *“invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età ... portatore di handicap in situazione di gravità”*;

- *“all'attualità la situazione è peggiorata come è fisiologico che sia (l'assistita adesso ha 84 anni). La città di Rovigo dista infatti oltre 700 km dal domicilio dell'assistita del ricorrente (Luogosano –AV) e la camera di consiglio è stata fissata per il 19.04.2023”*;

- *“la sig.ra Sarno Gerarda, invalida al 100%, rimarrebbe per circa un mese sprovvista di qualsiasi assistenza, posto che, si ribadisce, allo stato il dott. Caccaviello è l'unico caregiver beneficiario dei permessi ex l. 104/1992. In caso di sopravvenute urgenze, non rare nello stato di salute della sig.ra Sarno, non ci sarebbe nessuno che potrebbe intervenire e la distanza rispetto alla sede del*

*ricorrente renderebbe vano e intempestivo qualsiasi suo possibile intervento, con concreto pericolo di vita della sig.ra Sarno”;*

Di quanto sopra preso atto;

Ritenuto che, al fine di sovvenire le esigenze assistenziali dal ricorrente come sopra ribadite, possa procedersi alla sospensione – fino alla Camera di Consiglio del 19 aprile 2023 – degli atti impugnati, nella sola parte in cui viene disposta la presa di servizio dell’interessato alla data del 23 marzo 2023;

P.Q.M.

accoglie l’istanza cautelare, nei limiti di cui in motivazione e ribadisce la già fissata Camera di Consiglio del 19 aprile 2023 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 22 marzo 2023.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.